

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

4 LUG. 2003

4 LUG. 2003

ADDI NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212  
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	TANNARULLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTACIOMANNI	Bruno	"
NOBESLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Douglas	"
CIARAMIELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
D'ONISI	Alfredo	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI

.....COMISS'S

ASSENTI

*Tutti presenti*

DELIBERAZIONE N.

*- 579 -*

OGGETTO: PATROCINIO LEGALE.

PROCEDIMENTO CIVILE - GRADIMENTO

579 = 4 LUG. 2003

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE;

### VISTO

l'art. 19 della L. R. 24.03.1980, così come sostituito dall'art. 27 della L.R. 21.04.88 n. 24;

### VISTA

la nota prot. 52334 del 27.09.2001 con la quale il Dott. Francesco Montino dirigente dell'Area G dell'ex dipartimento Risorse e Sistemi, trasmette l'istanza presentata dall'Agrot. Fiorello Scancella, tramite l'Ufficio Speciale tramite l'Ufficio Speciale Decentrato di Rieti, intesa ad ottenere l'assunzione a carico dell'Amministrazione degli oneri di difesa nel procedimento civile aperto a suo carico e contestualmente comunica di aver nominato legale di fiducia l'Avv. Rodolfo Giommini con studio in Roma, Via Millelire, 7;

### RITENUTO

che, apparendo allo stato sussistere le condizioni di legge per l'assunzione a carico dell'Amministrazione degli oneri di difesa del suddetto dipendente, possa esprimersi il gradimento alla scelta del difensore ai sensi del richiamato art. 19, I comma, della L.R. 24.3.1980 n. 18;

all'unanimità

## DELIBERA

> di esprimere il gradimento in ordine all'affidamento della difesa, nel procedimento civile conferita dal dipendente Fiorello Scancella all'Avv. Giommini Rodolfo con studio in Roma Via Millelire, 7;

> il Direttore Dipartimento Istituzionale provvederà con propria determinazione alla liquidazione degli onorari e spese di difesa sostenuti dal dipendente suindicato in relazione al procedimento di cui in premessa.

La rimborsabilità è preclusa, ai sensi dell'art. 36 L.R. n. 10 del 10.05.2001, in caso di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o colpa grave.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

1- 8 LUG. 2003